

**LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ACCOMPAGNATORI IN MONTAGNA:
ANATOMIA DI UN CASO (SCIALPINISTI TRAVOLTI
DA UNA VALANGA DURANTE UN CORSO CAI)¹**

di Carlo Ruga Riva

(*Professore ordinario di diritto penale, Università di Milano-Bicocca*)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il rischio in montagna. – 3. Il caso: una valanga travolge i partecipanti ad un Corso di Scialpinismo. – 3.1. Il capo di imputazione e la ricostruzione del fatto. – 3.2. I singoli profili di colpa generica. – 4. Lo standard cautelare è condizionato dalla posizione di protezione rivestita dal garante? – 5. Valanga penalmente rilevante? – 6. Conclusioni.

1. I rischi in montagna sono dovuti a fenomeni in larga parte naturali: frane, valanghe, distacchi di sassi in parete o di seracchi da ghiacciai, fulmini, nebbia, tempeste di neve, ecc.

L'uomo, al più, può agevolare determinati inneschi causali (si pensi al sovraccarico di scialpinisti su pendio con neve non assestata; a frane innescate da escursionisti o favorite da disboscamenti operati dall'uomo) o può trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato.

Mi occuperò esclusivamente della (eventuale) responsabilità penale di accompagnatori variamente titolati per incidenti in montagna che coinvolgono gli accompagnati.

In Italia si celebrano processi a carico di uomini o donne (guide alpine, istruttori del Club Alpino Italiano o di vari sport) per avere sottovalutato (*ex ante*) determinati fattori di rischio, concretizzatisi *ex post* in eventi (morte, lesioni, frane o valanghe) penalmente rilevanti.

Secondo la giurisprudenza, Guide alpine, istruttori del Club alpino italiano (CAI), accompagnatori escursionistici di mezza montagna, ecc. hanno specifiche competenze che li qualificano, per legge o per contratto, come garanti della vita e integrità fisica

¹ Il contributo costituisce la rielaborazione di una relazione tenuta al Convegno di Innsbruck del 9 e 10 novembre 2022, su *Pericoli naturali in montagna: gestione del rischio e responsabilità. Sfide per la società e il diritto*, destinato ad essere pubblicato nei relativi Atti dall'editore Giappichelli; si ringraziano le curatrici prof.sse M. Helfer e K. Summerer e il curatore prof. A. Melchionda per il consenso alla previa pubblicazione.

altrui (cfr. criticamente *infra*, 3.).

In questo contributo svolgerò alcune brevi considerazioni sulla natura delle attività svolte in montagna dall'uomo (escursionismo, alpinismo, scialpinismo) per poi approfondire un caso specifico relativo ad una valanga con due morti provocata da un gruppo di scialpinisti nell'ambito di un corso organizzato dal CAI.

Dall'esame del caso, assunto come paradigmatico di tendenze consolidate rispetto agli incidenti in montagna occorsi a persone accompagnate, emergerà – lo anticipo – la necessità di sottoporre a critica la lettura che la giurisprudenza è usa fare di vari istituti coinvolti dalla tematica oggetto di indagine: colpa, autoresponsabilità della vittima, posizioni di garanzia, rischio consentito.

2. Lo dico apoditticamente, non avendo tempo di spiegarlo nei dettagli (ma del resto chi va in montagna lo sa benissimo): in montagna i rischi naturali sono sempre presenti, non pienamente dominabili e sempre evitabili.

Se ragioniamo con le classiche categorie della prevedibilità² ed evitabilità arriveremo sempre a considerare colpevoli i soggetti garanti per eventi occorsi ad accompagnati.

Oggi, anche alla luce dei cambiamenti climatici, il distacco di un seracco è sempre prevedibile; nello scialpinismo, il rischio zero corrisponde per definizione all'assenza di neve, e dunque in concreto si affrontano sempre gite con rischio almeno pari a uno (piuttosto raro), ma più spesso pari a due o, a certe condizioni e per certi pendii, pari a tre.

Livelli di rischio rispettivamente, “debole”, “moderato” o “marcato”, dunque più o meno consistente, che scialpinisti prudenti di regola (sicuramente rischio uno e due) accettano in linea di massima come ragionevole, adottando determinate cautele che non abbattano totalmente il rischio di valanga, ma al più lo contengono entro limiti valutati (*ex ante*) come accettabili.

Del resto l'ordinamento giuridico italiano, in presenza di rischio valanga obbliga

² Basti pensare al titolo di uno dei classici della divulgazione sulle valanghe, C. Fraser, *L'enigma delle valanghe*, Bologna 1970. Naturalmente lo studio scientifico delle valanghe ha vissuto nel frattempo notevoli progressi; resta il fatto che la nivologia è materia a tutt'oggi assai complessa per le molte variabili che incidono sulla composizione e stabilità della neve. Per un quadro scientifico aggiornato v. A. Cagnati, *Il fenomeno valanghivo: caratterizzazione e dinamismi*, in *Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, diretto da A. Melchionda e S. Rossi, Trento 2019, 9 ss., il quale riporta il dato di 312 morti da valanga nel periodo 2001-2015, e di una media di circa 20 vittime all'anno dal 1986 al 2017 (16 ss.).

scialpinisti (e ciaspolatori) a munirsi di Artva, pala e sonda³, in tal modo dimostrando di considerare lecito il rischio di rimanere sepolti; volendo fare un paragone, non si vieta la circolazione stradale, sicuramente pericolosa, ma si impone l'obbligo di cinture di sicurezza agli automobilisti e di casco ai motociclisti.

L'alpinismo e l'arrampicata sono a loro volta attività rischiose; non solo per potenziali errori umani, ma anche per fenomeni naturali (ad es. la caduta di sassi in parete).

D'altra parte andare in montagna non è attività di per sé necessaria; vi si può rinunciare, e dunque il rischio di incidenti è sempre evitabile, semplicemente scegliendo l'opzione divano.

In altre parole, la frequentazione della montagna è sempre più o meno rischiosa, e un certo margine di rischio è ineliminabile.

Dirò di più: è la presenza di un certo tipo di rischio, l'arrivare vicino al limite delle proprie capacità e delle proprie paure a rendere la montagna emozionante e attrattiva.

Raggiungere una cresta alpinistica, scalare da primo una via difficile, imboccare un pendio molto ripido con gli sci, o semplicemente percorrere un sentiero impervio e poco battuto sono cose che contribuiscono a rendere l'esperienza in montagna meritevole di essere vissuta.

Con un po' di retorica, si può dire che è il desiderio di una vita più piena a condurre talvolta alla morte.

3. Questo il caso, giudicato dal Tribunale di Aosta nel 2021: la morte di due persone causata da una valanga staccatasi durante una gita organizzata da una Scuola di Scialpinismo avanzato (SA2) del CAI; condannati il Direttore del Corso e altri cinque istruttori per omicidio colposo (di un istruttore e di un allievo) e valanga colposa, ad una pena elevata (rispettivamente due anni e un anno e sei mesi), senza attenuanti generiche e senza sospensione condizionale della pena, nonostante l'avvenuto risarcimento del danno e l'incensuratezza degli imputati.

A detta del giudice di prime cure gli imputati non avrebbero compreso di avere commesso imprudenze, ed anzi avrebbero rivendicato in aula la correttezza (*ex ante*) delle loro scelte, e dunque sarebbero capaci di commettere ulteriori reati in futuro.

³ Art. 26 co. 2 d.lgs. n. 40/2021: «I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso».

La sentenza è stata sostanzialmente confermata in appello⁴, con riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale della pena.

3.1. La contestazione, in assenza di discipline *ad hoc* sullo scialpinismo, si articola su vari profili di colpa generica:

- avere scelto un percorso rischioso a causa della presenza di pendii esposti a rischio valanghe;
- avere condotto un gruppo di ventuno persone sul pendio anziché di quattro o cinque al massimo;
- avere scelto un orario di partenza non adeguato in relazione alla tipologia di percorso ed al bollettino valanghe;
- avere omesso di assumere adeguate informazioni sul percorso contattando professionisti esperti del luogo.

La situazione in fatto era la seguente: gruppo numeroso (una ventina di persone) in avvicinamento ad un rifugio, tappa intermedia per l'ascensione ad una cima prevista per il giorno successivo; informazioni assunte dagli organizzatori tramite guide scritte, informazioni più recenti raccolte in rete e informazioni richieste alla gestrice del rifugio, che raccomanda di non percorrere quell'itinerario dopo le ore 14; pendio di circa 35° nella sua parte sommitale, inferiore a 30° nella parte inferiore.

Il bollettino valanghe dà rischio 2 ("moderato", scala da 0 a 5⁵), con aumento a 3 nel pomeriggio per valanghe di neve "bagnata"; la tendenza per il giorno successivo è di pericolo in diminuzione.

Il gruppo parte di mattina, non prestissimo perché attende l'apertura della funivia Aosta-Pila e della seggiovia "Chamolè" per l'avvicinamento; mette gli sci (con pelli) ai piedi intorno alle 9.30.

Poco prima delle 11 alcuni sciatori (verosimilmente il primo gruppo di quattro) giunti in prossimità del colle, su di una sella posta ad ovest, staccano una valanga a lastroni, di 200x570 mt di fronte, che trascina a valle alcune persone; una rimane ferita e due muoiono, una delle quali annegata nel sottostante lago ghiacciato.

Il giorno dopo il bollettino viene rivisto (a 3) e la sera stessa dell'incidente le piste

⁴ App. Torino, 14.2.2023.

⁵ La scala europea Valanghe è stata adottata nel 1993; per una sintesi dei gradi di pericolo e per una definizione di altri concetti chiave ("ripido", "sovraccarico", ecc.), v., ad es. <https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/approfondimenti/pericolo-valanghe/bollettino-valanghe/scala-europea-pericolo-valanghe.html>.

da discesa non lontane vengono bonificate con cariche esplosive, che provocano varie valanghe.

3.2. Il Tribunale di Aosta considera integrati tutti i profili di colpa contestati.

In primo luogo, si addebita a tutti gli istruttori (il Direttore del Corso e gli altri cinque istruttori regionali Cai) di avere scelto collegialmente un itinerario pericoloso, a rischio valanga.

In tal senso viene evocato il bollettino valanghe (pericolo 2 in aumento nelle ore più calde a 3) nonché il dato storico, desumibile dal catasto valanghe, di due precedenti valanghe (cadute rispettivamente nel 2008 e nel 2013).

Questi due profili di colpa generica, ad una rigorosa lettura *ex ante*, appaiono inconsistenti.

Il bollettino nivologico, redatto da professionisti esperti appartenenti ad ente pubblico (Aineva), dava, al mattino, rischio 2, ovvero moderato.

La cornice epistemologica teorica era dunque piuttosto rassicurante; certo, ogni previsione va verificata in loco, in relazione al singolo itinerario, ai relativi pendii, esposizioni ecc., alla ricerca di indizi di conferma o di confutazione.

I *signa facti*, agli occhi di ben sette esperti, confermavano la valutazione favorevole; proprio la rilevata presenza, su pendii più soggetti all'irraggiamento solare, di preesistenti valanghe a pera, in uno con la neve portante trovata sull'itinerario prescelto, lasciavano supporre che la neve fosse consolidata e che solo nel pomeriggio potessero ipotizzarsi valanghe "da caldo".

Insomma, *ex ante* il rischio era moderato per quell'ora e su quel pendio a ovest.

D'altro canto il dato storico di due valanghe precedenti (nel 2008 e nel 2013) su quel pendio è di nessun significato;

In tutte le Alpi e in tutti gli Appennini su pressoché tutti gli itinerari di scialpinismo si sono negli anni staccate varie valanghe. Come noto a tutti gli scialpinisti, anche ai principianti, le valanghe possono, e di fatto si staccano, su pendii (eventualmente a monte di quelli percorsi) con pendenza superiore a 27°, ovvero su pendii che tipicamente vengono sciati da scialpinisti.

È dunque del tutto normale che su quel tipo di pendio si siano staccate valanghe in presenza di determinati fattori favorevoli (forti nevicate, vento impetuoso ecc.): non è di per sé un campanello di allarme; anzi, due eventi in molti anni sono pochi.

Ambedue i dati (pericolo e pregresso storico) vengono valorizzati *ex post*, ma come

visto non lasciavano presagire eventi avversi ad una valutazione autenticamente *ex ante*.

In secondo luogo, si rimprovera agli imputati di avere condotto un gruppo di ventuno persone sul pendio anziché di quattro o cinque al massimo.

Certamente il gruppo era numeroso, e il relativo sovraccarico era potenzialmente elevato.

Tuttavia, il gruppo era stato suddiviso in sottogruppi da tre, che mantenevano tra loro qualche metro di distanza, sicché il carico era distribuito su una superficie piuttosto ampia.

D'altra parte, da quel che risulta in sentenza, il gruppo che provocò il distacco era di 4 persone, giunte in prossimità del colle, con gli altri ancora relativamente distanti; ergo anche un gruppo di quattro o cinque avrebbe provocato il distacco; certo, non avrebbe travolto gli altri ancora in fase di salita; questo profilo di colpa dipende però dalla prevedibilità o meno del rischio valanga, che per le ragioni anzidette era stato ragionevolmente stimato come moderato, sia dai previsori regionali che dagli organizzatori della gita in loco.

Il terzo profilo di colpa attiene alla scelta di un orario di partenza non adeguato in relazione alla tipologia di percorso ed al bollettino valanghe.

Questo profilo di colpa generica è collegato al primo, ovvero alla scelta di un itinerario a rischio valanga; come ricordato il rischio da bollettino valanga era classificato moderato al mattino e marcato nelle ore più calde su pendii diversi da quelli dal quale, prima delle 11, si staccò la valanga.

In sostanza, per una serie di circostanze avverse, conoscibili solo *ex post*, ovvero col senno del poi (errore di classificazione del pericolo da parte del previsore regionale; presenza di strati non coesi di nevi diverse, non visibili né facilmente individuabili) il manto nevoso sollecitato dal passaggio del primo gruppo di scialpinisti non era stabile, tanto che si fratturò causando la valanga.

Il quarto profilo di colpa accertato dal Tribunale di Aosta riguarda l'omessa assunzione di adeguate informazioni sul percorso da chiedersi a professionisti esperti del luogo.

Nell'istruttoria dibattimentale era emerso che la gestrice del rifugio aveva sconsigliato di salire quell'itinerario dopo le 14, appunto per pericolo valanghe.

La difesa aveva obiettato che la gestrice non era esperta di montagna e che in ogni caso il suggerimento si riferiva ad orario diverso da quello di salita effettiva.

Più in generale, è molto discutibile immaginarsi che l'organizzatore di una gita, oltre a consultare le guide cartacee e i siti *web* specializzati (ove si trovano relazioni aggiornate delle gite di interesse) debba contattare esperti locali (guide alpine o istruttori CAI locali); ciò perché le guide cartacee già sintetizzano e tengono conto del sapere degli esperti del luogo, e le relazioni reperibili sul *web* danno informazioni temporalmente aggiornate.

4. Il Giudice di primo grado opera due premesse: una sulla natura dell'attività scialpinistica e una sul metodo di valutazione dello standard cautelare.

a) Lo scialpinismo, si legge, è pratica "estrema", per difficoltà e complessità (pag. 16 sentenza);

b) Lo standard cautelare va interpretato in modo particolarmente rigoroso in relazione a chi sia rivestito di posizioni di protezione (come appunto gli istruttori del CAI, pag. 17 sentenza).

La prima premessa non è corretta.

Tra le pratiche estreme in montagna possono annoverarsi lo sci ripido, il paracadutismo con tute alari, l'alpinismo di ricerca; attività che richiedono competenze atletiche e tecniche particolarmente elevate e che sono soggette a notevoli rischi.

La pratica scialpinistica – quanto meno quella svolta in un Corso SA2 – è un'attività non estrema, ma diremmo normale, la quale esige discreta forma fisica e buone competenze sciistiche in fuori pista, ma non contempla competenze eccezionali.

Piuttosto, si tratta di attività pericolosa, nel senso indicato in apertura, ovvero con un margine di rischio ineliminabile dovuto a fattori naturali⁶.

Anche la seconda premessa metodologica – secondo la quale lo standard cautelare va innalzato rispetto a chi riveste una posizione di protezione – non appare condivisibile.

I doveri di impedire l'evento devono essere doveri giuridici (art. 40 cpv Cp), e dunque saranno *delimitati da disposizioni di legge* (o regolamentari, o da clausole

⁶ Si consideri che i criteri di valutazione del rischio valanghe elaborati da singoli esperti (W. Munter) o associazioni (es. Club alpino austriaco) hanno l'obiettivo di ridurre il rischio, ma non hanno, come ovvio, la pretesa di abatterlo totalmente; per un interessante esame di tali criteri v. M. Helfer, *I criteri di accertamento della colpa in caso di caduta di valanghe*, in *IP* 2004, 689 ss., la quale dà conto della loro applicazione in un caso deciso da T. Bolzano, sez. di Silandro, conclusosi con l'assoluzione di uno sciatore che, pur in presenza di un cartello che segnalava il pericolo di valanghe in un pendio fuori pista contiguo a piste battute, aveva provocato una grossa valanga in Val Senales, senza causare morti.

contrattuali); diversamente la colpa generica (l'unica oggetto di contestazione, in assenza di discipline ad hoc sullo scialpinismo) ha *fonte sociale*, in mitologiche competenze ed esperienze bagaglio dell'idealizzato agente modello.

Si tratta dunque di due temi distinti, per quanto a rischio di sovrapposizione.⁷

Ora, è vero che, correttamente, i reati di omicidio colposo e di valanga colposa non sono contestati in forma omissiva: gli istruttori infatti scelsero un determinato itinerario sul quale portarono gli allievi, e un gruppo (misto di istruttori e allievi) attivamente causò la valanga, sovraccaricando il pendio con neve instabile.

D'altra parte anche gli istruttori che non provocarono attivamente la valanga, non facendo parte del gruppo di testa, vengono ritenuti responsabili dal Giudice in quanto avrebbero condiviso e avallato la scelta dell'itinerario, dunque tenendo una condotta latamente attiva nel senso del concorso morale (rafforzamento della volontà di percorrere l'itinerario prescelto dal Direttore del Corso).

Se mai in alcuni addebiti (mancate informazioni richieste a esperti del luogo; mancata riduzione del numero di partecipanti) traspare il cosiddetto momento omissivo della colpa.

Tuttavia, come ricordato, la posizione di protezione è invocata dal Tribunale di Aosta per interpretare (più severamente) lo standard cautelare esigibile dagli accompagnatori, sicché il tema della posizione di garanzia va comunque analizzato.

Gli istruttori del CAI hanno davvero una posizione di protezione nei confronti degli allievi del Corso?

La legge n. 2.1.1989 n. 6, quasi esclusivamente dedicata all'attività di guida alpina⁸, dedica un solo articolo agli istruttori dei CAI, o meglio al CAI, prevedendo che lo stesso possa istituire Corsi di vario tipo, ed anche di scialpinismo; nulla si dice su obblighi e poteri degli istruttori, salvo che la loro attività non deve essere retribuita (art. 20).

Nello stesso senso la legge 24.12.1985 n. 776 sul riordinamento del CAI menziona la facoltà di creare Scuole ecc., non prevedendo alcun obbligo di protezione in capo agli istruttori.

⁷ Per una analisi della questione, e per una rivendicazione delle differenze (funzione, destinatari, contenuto, momento e violazione), v. I. Leoncini, *Obblighi di attivarsi, obblighi di garanzia, obblighi di sorveglianza*, Torino 1999, 118 ss.

⁸ Il cui art. 11, intitolato «Doveri della guida alpina», non contempla peraltro espressi obblighi di protezione dell'incolumità degli accompagnati, se non limitatamente all'obbligo di mettere in sicurezza il cliente qualora la guida, imbattendosi in terzi in difficoltà, debba prestare soccorso a questi ultimi; d'altro canto, la legge non indica poteri in capo alla guida alpina (ad es. di interrompere la gita o di obbligare il cliente a tornare sui suoi passi).

In assenza di disposizioni specifiche, il Giudice, rifacendosi a giurisprudenza consolidata, fa riferimento all'art. 2043 Cc (pag. 17), cioè ad un canone civilistico ispirato al *neminem laedere*, strutturalmente inidoneo a fondare obblighi di protezione, anche perché riferito alla generalità dei consociati⁹.

Se davvero l'obbligo civilistico di non danneggiare il prossimo fondasse una posizione di garanzia penalmente rilevante, essendo rivolto a tutti implicherebbe la responsabilità addirittura degli allievi del Corso per la valanga e per le morti dei travolti.

L'art. 2043 Cc non è una fonte di obblighi giuridici, non attribuendo alcun potere e non individuando alcun dovere specifico (elementi necessari a distinguere la posizione di protezione dall'obbligo generico di attivarsi¹⁰), ma si limita a responsabilizzare *ex post* l'autore di un danno ingiusto.

Altre disposizioni civilistiche (ad es. art. 2050 Cc su attività pericolose o 2048 Cc sulla responsabilità dei maestri nei confronti degli allievi) sarebbero a mio avviso altrettanto inidonee a fondare posizioni di protezione.

L'art. 2050 Cc prevede che nell'ambito di attività pericolose per loro "natura", come ad es. lo scialpinismo, colui che cagioni un danno sia tenuto al risarcimento; tale disposizione – a mio avviso¹¹ – non fonda una posizione di protezione, ma ha funzione tipicamente civilistica, risarcitoria *ex post* e non preventivo cautelare *ex ante*; nel caso di specie, a ragionare diversamente, anche l'allievo dovrebbe essere ritenuto garante della incolumità degli altri allievi (e perfino degli istruttori!), sol perché partecipe di

⁹ Per una interessante pronuncia di assoluzione di un padre, esperto scialpinista, chiamato a rispondere per non avere impedito che il figlio maggiorenne ad un certo punto prendesse la testa del gruppo, inizialmente condotto dal padre, e staccasse una valanga produttiva di morti, estranei al suo gruppo, cfr. T. Sondrio, sez. Uff. indagini prel., 10.3.2005, in *FA* 2005, 10; secondo il Tribunale lombardo il padre non ha alcuna posizione di protezione rispetto al figlio maggiorenne anch'egli esperto; l'avrebbe viceversa rivestita rispetto ad altri due partecipanti (principianti) al gruppo, qualora questi ultimi avessero provocato la valanga. In generale, per una diversa impostazione v. Cass. 25.5.2022 n. 21869: «In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto».

¹⁰ Sulla distinzione tra obblighi di garanzia (gli unici a fondare la responsabilità per omesso impedimento dell'evento), obblighi di attivarsi e obblighi di sorveglianza v. I. Leoncini, *Obblighi di attivarsi*, cit., specie 14 ss.

¹¹ *Contra* Cass. 14.2.2014 n. 31734, Pezzolla, con nota di G. Civello, *La posizione di garanzia dell'allenatore sportivo: fra obblighi di protezione e autoresponsabilità*, in *AP* 2014, 3, ha ritenuto sussistente una posizione di garanzia in capo all'allenatore, ex art. 2050 Cc, in un caso di infortunio occorso ad un atleta di taekwondo (agonista della squadra nazionale e cintura nera!), che combatteva in allenamento senza il prescritto caschetto, in presenza dell'allenatore. Per una convincente critica a tale sentenza e più in generale al *neminem laedere* e all'art. 2050 Cc come fonte dell'obbligo di impedire eventi penalmente rilevanti v. G. Civello, *op. cit.*

un'attività intrinsecamente pericolosa.

Ancora, l'art. 2050 Cc si è osservato, ha l'unica funzione di invertire l'onere della prova (*in dubio contra reum*, quindi agli antipodi della nostra materia penale) gravando l'esercente un'attività pericolosa dell'onere di dimostrare di "avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"¹².

D'altra parte l'art. 2048 Cc, nel prevedere che i precettori siano «responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi [...] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza», riveste anch'esso una funzione «*ex post* e riparatoria, e non certo preventiva e impeditiva *ex ante*»¹³.

Nel caso di specie alcuni allievi sarebbero co-autori del fatto illecito (avendo sovraccaricato il pendio), ma un altro sarebbe vittima; e lo stesso discorso vale per i precettori (un istruttore deceduto e sei ritenuti responsabili del distacco).

A maggior ragione l'art. 2048 Cc non potrebbe invocarsi nei confronti degli istruttori superstiti per la morte dell'istruttore, che certo non può qualificarsi come allievo di altri istruttori (quanto meno dei cinque di pari grado): l'istruttore deceduto aveva condiviso la scelta dell'itinerario con gli altri accompagnatori, e dunque dovrebbe valere, nei suoi confronti, il principio del *sibi imputet*, con conseguente esonero della responsabilità penale degli altri accompagnatori per la sua morte¹⁴.

Infine, la stessa giurisprudenza civilistica¹⁵ precisa che il dovere di vigilanza in capo ai maestri va commisurato all'età e al grado di maturazione dei discenti; qui gli allievi sono scialpinisti relativamente esperti (Corso avanzato), maggiorenni, in grado di leggere un bollettino nivologico e di valutare le condizioni di pericolo, seppur con minor grado di esperienza e competenza degli istruttori.

Insomma, le citate disposizioni civilistiche hanno la funzione di attribuire

¹² G. Civello, *Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, Torino 2017, 263.

¹³ G. Civello, *op. cit.*, 273.

¹⁴ G. Civello, *op. cit.*, *passim*. Sul principio di autoresponsabilità riferito all'attività in montagna v. per tutti M. Helfer, *L'autoresponsabilità della vittima: quali spazi applicativi in materia di attività sportiva ad alto rischio?*, in *AP* 2020, 1, che tra l'altro discute proprio il tema del cliente che si fa accompagnare da una guida alpina in attività di skitouring (7) nonché, in termini generali, M. Ronco e M. Helfer, *Diritto penale e autoresponsabilità. Tra paternalismo e soggetti vulnerabili*, Torino 2020. Per una interpretazione condivisibilmente ampia di tale principio, anche in riferimento ad attività rischiose in montagna, v. K. Schwaighofer, *L'autoresponsabilità quale causa di esclusione della responsabilità penale in Austria*, in *Diritto penale e autoresponsabilità*, a cura di M. Ronco e M. Helfer, Torino 2020, 79 ss. Nel caso in commento si tratterebbe di una *Selbstgefährdung*, nel senso che il dominio sulla condotta rimarrebbe nelle mani dell'accompagnato.

¹⁵ Cass. 10.12.1998 n. 12424.

responsabilità risarcitorie *ex post*, e, in talune ipotesi, di allocare l'onere della prova¹⁶ dell'assenza di responsabilità in capo a certi soggetti.

Quand'anche, diversamente da quanto sopra sostenuto, lo standard cautelare fosse da interpretarsi in modo più severo rispetto all'agente-modello garante, va comunque considerato che si tratta di attività intrinsecamente pericolosa, con margine di rischio "naturale" non pienamente evitabile.

Sicché in tale contesto fattuale la cautela va comunque intesa nell'ambito di una cornice di rischio consentito, accettato da accompagnatori e accompagnati (e dall'ordinamento, che come ricordato obbliga in caso di pericolo valanghe, non quantificato, solamente a munirsi di Artva, pala e sonda).

Quali siano i confini normativi di questo rischio consentito secondo l'ordinamento – che come detto e per fortuna non disciplina in nessun modo l'attività scialpinistica – non è dato sapere.

Tuttavia, come ogni scialpinista esperto e prudente ben sa, il rischio moderato 2 (quello previsto per quella mattina) è considerato generalmente accettabile, quanto meno in assenza di segni contrari incontrati sull'itinerario.

È d'altra parte ovvio che il rischio che gli scialpinisti sono disposti a correre è tendenzialmente maggiore di quello che pare ragionevole, *ex post*, ad un giudice, magari digiuno di scialpinismo.

In questo iato sta probabilmente la spiegazione dell'incomprensione tra gli imputati, che si sottopongono a interrogatorio rivendicando la correttezza *ex ante* del proprio operato, e il Giudice, che sottolinea la mancata consapevolezza da parte degli imputati della gravità delle proprie colpe, così elevata da portare a non concedere la sospensione condizionale della pena.

La discutibile impostazione del Giudice, che condiziona lo standard cautelare alla posizione di protezione, ha tuttavia – ci pare – una sua "logica", che affonda le radici nella estrema e comune vaghezza sia della colpa generica (qui sotto forma di imprudenza) che delle asserite fonti (civilistiche, per clausole generali) dell'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Se si discute di generica imprudenza e di generalissimo principio del *neminem laedere*, è fatale che, col senno del poi, ad evento accaduto, le due figure tendano a sovrapporsi offrendo argomenti per la condanna.

¹⁶ Sull'onere di provare il fortuito o la forza maggiore in capo alla guida alpina per infortunio occorso al cliente v. ad es. T. Udine 19.11.2015, in *FI* 2016, 10, 3312.

Valutazioni così severe sugli obblighi cautelari finiscono con il produrre esiti disfunzionali.

Non occorre essere adepti delle analisi economiche del diritto per congetturare che sentenze come quella in commento produrranno maggiore insicurezza nella pratica dello scialpinismo.

È infatti verosimile che meno istruttori saranno disponibili a sacrificare il proprio tempo libero per accompagnare gratuitamente allievi di un Corso che, per le ragioni anzidette, presenta margini di rischio non eliminabili se non astenendosi dal realizzarlo.

Naturalmente, gli aspiranti scialpinisti (principianti o “avanzati”) andranno da soli, o con amici più esperti, e ben raramente si affideranno a guide alpine, che ovviamente costano centinaia di euro al giorno, e dunque molte migliaia di euro se impiegate per un tempo paragonabile a quello di un Corso, che prevede varie lezioni teoriche e varie uscite, anche di due giorni.

Breve: l'individuazione di un elevato standard cautelare in capo all'asserito garante (istruttore), nell'ambito di attività pericolose, rischia concretamente di lasciare campo libero a molti potenziali imprudenti accompagnati, digiuni o quasi di cultura della sicurezza, con incremento degli incidenti da valanga.

5. Secondo i due giudici di merito l'imponente distacco di neve, per un fronte pari 200x570 mt, con 300 mt di dislivello, in uno con il trascinarsi di sette persone, integra il delitto di valanga colposa¹⁷.

Il punto che rimane discutibile riguarda la causazione di pericolo per un numero “indeterminato” di persone¹⁸.

Ebbene, l'unica presenza umana nell'anfiteatro del lago Chamolè, quella mattina, era rappresentata dal gruppo di ventuno persone facenti parte (come istruttori o allievi) della Scuola CAI Pietramora.

Nessun altro escursionista era presente *in loco*; peraltro, trattandosi di anfiteatro, la

¹⁷ Sul delitto di valanga per una stimolante ricostruzione critica, attenta anche alla storia dello scialpinismo e al significato che esso assume per i praticanti, v. A. Simoni e F. Romoli, *Il codice penale e le valanghe. Riflessioni con e senza gli scia ai piedi*, in AA.VV., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova 2016, 1329 ss.

¹⁸ Su tale concetto v. S. Corbetta, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, a cura di G. Marinucci e E. Dolcini, Padova 2003, 17 ss., che distingue accezione quantitativa, da lui patrocinata, e qualitativa, da lui avversata; sul pericolo comune contrassegnato dalla diffusibilità degli effetti e dalla indeterminatezza delle vittime v. A. Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*⁹, a cura di C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Milano 2008, 94 ss.

visuale era aperta sia in concreto agli istruttori che in astratto ad un ideale agente modello; inoltre la parte basse dell'anfiteatro è chiusa da un lago, e dunque non c'era e non c'è rischio di ulteriori trascinamenti a valle e di coinvolgimento di altre persone non visibile da monte.

Dunque anche *ex ante* – e quale che sia la base di giudizio, parziale o totale¹⁹ – non sussisteva il pericolo di coinvolgimento in potenziali valanghe di soggetti diversi dai partecipanti al Corso (soggetti per definizione predeterminati)²⁰.

Se prendiamo sul serio la valanga come delitto di comune pericolo, il pericolo per soggetti non predeterminati o predeterminabili non c'era e non poteva esserci.

Il Tribunale di Aosta ritiene comunque integrato il reato di valanga, anche richiamando un precedente della Cassazione²¹, secondo il quale il reato sussiste anche ove la valanga si stacchi in zona non antropizzata, per il potenziale coinvolgimento di scialpinisti, escursionisti o ciaspolatori.

La pronuncia della Suprema Corte è in sé condivisibile – e del resto la gran parte delle valanghe cade in zone non antropizzate – ; tuttavia, il precedente citato è riferito a tre distacchi di valanghe provocate da uno snowboarder e da uno sciatore che si erano allontanati di poco dalla pista battuta, fuoriuscendo dalla palinatura della pista in presenza di appositi divieti; dunque in tal caso ben tre valanghe avevano coinvolto una zona contigua alle piste battute, ove la presenza anche solo di sciatori di pista attratti dalla neve fresca è ben possibile.

Nel caso di specie sia gli istruttori in carne ed ossa che l'agente modello, *ex ante*, erano perfettamente in grado di escludere la presenza di altri sul pendio (un ampio anfiteatro che si estendeva ai piedi di un lago ghiacciato), e dunque mancava in radice la potenzialità di danneggiare altri che non fossero i partecipanti a quella gita.

6. L'esame del tragico incidente ha restituito un quadro di estrema severità nella

¹⁹ Sul punto, e per la tesi secondo cui il pericolo va accertato su base totale, cfr. G. Marinucci, E. Dolcini e G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*⁹, Milano 2022, 284.

²⁰ In generale, osservano come di solito le valanghe staccate da scialpinisti travolgono i medesimi (o altri) scialpinisti, e dunque una comunità che accetta gli stessi rischi, e non un indeterminato "pubblico" (ovvero l'incolumità pubblica), A. Simoni e F. Romoli, *Il codice penale e le valanghe*, cit., 1332. Sottolineano come nel caso di una valanga che ha coinvolto 12 persone accompagnate in fuori pista da un maestro di sci, con la morte di tre discenti e il ferimento di un quarto, non sia stato neppure contestato il reato di valanga, ma solo quello di omicidio colposo e lesioni colpose, S. Rossi, G. Rispoli, *Il 'pericolo valanghe' tra prevenzione e responsabilità*, in *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, a cura di A. Melchionda e S. Rossi, Trento 2019, 37 s., a commento di Cass. 8.5.2008 n. 26116.

²¹ Cass. 14.11.2018 n. 14263, in *CP* 2020, 2872.

individuazione dello standard cautelare esigibile dagli accompagnatori in attività scialpinistica, motivato dalla loro asserita (ma qui criticata) posizione di garanti della incolumità degli accompagnati.

Nessuno spazio ha trovato il tema della autoresponsabilità della vittima (pur considerando che una delle vittime era istruttore, e l'altra uno scialpinista di livello "avanzato"); d'altra parte di fronte alla questione del rischio la risposta giudiziale è stata di totale chiusura: in presenza di rischio anche moderato la gita non s'aveva da fare.

In altre parole, seppure implicitamente, non si è ammesso alcun margine di rischio consentito, pur in presenza di una attività socialmente apprezzata, tutelata dall'ordinamento (che tra l'altro finanzia il CAI, ente pubblico) e che pretende dagli scialpinisti cautele specifiche che presuppongono il rischio di seppellimento (obbligo di pala, Artva e sonda in caso di rischio valanghe).

L'impressione è che la montagna, con il suo carico di rischi naturali non irreggimentabili e non pienamente dominabili dall'uomo, sia un banco di prova culturalmente alieno alle tesi giurisprudenziali su colpa, posizioni di garanzia, autoresponsabilità della vittima e rischio consentito, funzionali ad avallare posizioni di estremo rigore prevenzionistico, comprensibili in alcuni settori (ad es. infortunistica sul lavoro), ma non in quello alpinistico.

La montagna (quella non addomesticata o raggiungibile da turisti coi mocassini) è – ancora per poco? – luogo di libertà e per certi versi di anarchia, dove l'uomo-alpinista cerca la natura, l'avventura, la fatica, accollandosi rischi difficilmente comprensibili dal non appassionato.

Non si tratta di vagheggiare un vero e proprio *Rechtsfreier Raum*, ma di calarsi sul serio nel circolo di riferimento del buon (sci-)alpinista, la cui propensione al rischio *ex ante* non è di regola comparabile a quella del giudice *ex post*.